

28712-18



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

CARLO ZAZA	- Presidente -	Sent. n. sez. 1543/2018
UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI		UP - 24/05/2018
FRANCESCA MORELLI		R.G.N. 43376/2017
PAOLA BORRELLI	- Relatore -	
GIUSEPPE RICCARDI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

██████████ nato a ████████ il ████████

avverso la sentenza del 24/10/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio al giudice civile;

udito il difensore della parte civile Avv. CHRISTIAN MARIA ROSSI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, depositando conclusioni scritte e nota spese;

udito il difensore dell'imputato Avv. NICOLA GIULIANI, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24 ottobre 2016, la Corte di appello di Firenze, su impugnativa della parte civile, ha riformato *in malam partem*, ai soli effetti civili, la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Siena nei confronti di ██████████

██████████, imputato di lesioni volontarie aggravate ai danni di ██████████.

I fatti oggetto del giudizio riguardano le lesioni che il ██████████, quale infermiere al momento dei fatti addetto al reparto di neurologia dell'ospedale "Le Scotte" di Siena, avrebbe volontariamente provocato ad una paziente del reparto affetta da Melas (encefalopatia-neuromiopia mitocondriale), la ██████████

appunto, il 17 novembre del 2003; in particolare, secondo l'impostazione accusatoria recepita dalla Corte distrettuale su impugnazione della parte civile, dopo un diverbio perché la persona offesa non voleva alzarsi dal letto, ~~il~~ ~~ma~~ ~~l'~~ aveva chiusa in bagno e percossa con calci, provocandole lesioni fisiche lievi ed un disturbo posttraumatico da stress, la cui guarigione si era verificata oltre i quaranta giorni.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, l'Avv. Nicola Giuliani, sviluppando, su diversi fronti, un unico motivo per vizio di motivazione.

2.1. In primo luogo, secondo il ricorrente, la Corte di appello aveva omesso di confutare l'argomentazione spesa dal Tribunale di Siena secondo cui, se nel bagno si fossero verificati i fatti lamentati dalla persona offesa, la teste ~~si~~ ~~era~~ ~~se~~ ne sarebbe accorta, anche perché, come pure rimarcato dal Giudice di primo grado, la Liguori si era sì allontanata per leggere, ma alla volta di uno spazio antistante la camera di degenza, da cui si sarebbe potuto udire ciò che accadeva nel bagno della camera; ancora, la Corte distrettuale aveva travisato la deposizione della Liguori, laddove quest'ultima aveva precisato che la frase "puzzi come un maiale" era stata pronunziata non già dal ~~ma~~ ~~si~~, ma dalla collega che lo accompagnava. L'unica condotta riferibile all'imputato era quella di avere preso per il braccio la persona offesa per farla alzare dal letto, gesto di cui egli non è stato chiamato a rispondere.

2.2. Altro profilo meritevole di censura è, secondo il ricorrente, quello relativo alla mancata svalutazione, da parte della Corte territoriale, dell'attendibilità della persona offesa, che era stata smentita circa le accuse al ~~ma~~ ~~si~~ di averle usato violenza nei due giorni antecedenti al fatto dai fogli di presenza prodotti, che attestavano che l'imputato non aveva prestato servizio.

2.3. La Corte distrettuale, infine, avrebbe altresì errato laddove aveva ritenuto non ipotizzabile una natura accidentale delle lesioni riportate dalla persona offesa, anche vista la situazione clinica in cui ella si trovava a causa della patologia da cui era affetta da tempo, accertata in dibattimento attraverso le deposizioni dei testi ~~si~~ ~~era~~.

3. Il 23 aprile 2018, l'Avv. Giuliani ha presentato una memoria nell'interesse dell'imputato, in cui ha ribadito le argomentazioni del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO



1. La sentenza va annullata con rinvio per nuovo esame al Giudice civile competente per valore in grado di appello.

Le ragioni dell'annullamento riposano su due profili.

2. Il primo attiene alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, ancorché non lamentata dal ricorrente.

2.1. Tenuto conto del ribaltamento avvenuto in appello della sentenza di primo grado, devono, infatti, trovare applicazione i principi sanciti dalla sentenza delle Sezioni Unite Dasgupta (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Rv. 267489) secondo cui: «È affetta da vizio di motivazione ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", di cui all'art. 533, comma primo, cod. proc. pen., la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen.; ne deriva che, al di fuori dei casi di inammissibilità del ricorso, qualora il ricorrente abbia impugnato la sentenza di appello censurando la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, pur senza fare specifico riferimento al principio contenuto nell'art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Corte di cassazione deve annullare con rinvio la sentenza impugnata». Come pure sancito dalle Sezioni Unite, tali principi, oltre a trovare applicazione nel caso di ribaltamento della sentenza di assoluzione agli effetti penali su impugnazione del pubblico ministero, vanno osservati anche nel caso di riforma *in malam partem* seguita a ricorso della parte civile agli effetti civili.

2.2. Per verificare quali, tra le prove dichiarative entrate nel processo di primo grado, rientrino nel fuoco della sentenza Dasgupta, occorre evidenziare, in primo luogo, che l'*overturning* registratosi nella presente vicenda è prevalentemente legato alla diversa valutazione di attendibilità, intrinseca ed estrinseca, della persona offesa, ma che, stante il decesso di quest'ultima avvenuto nel maggio del 2004, l'acquisizione di tale prova dichiarativa — peraltro non raccolta neanche in primo grado, dato che le sue dichiarazioni sono state ricavate dalla querela e dalle dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto — non è più possibile e ciò non costituisce un ostacolo alla *reformatio in peius*. In questo senso deve dirsi che la lettura delle motivazioni della sentenza Dasgupta induce a ritenere che, una volta verificata l'effettività della causa impeditiva dell'ascolto del teste, il Giudice possa determinarsi al ribaltamento a prescindere



e ciò, d'altra parte, discende dalla non volontarietà della sottrazione del teste all'esame nel contraddittorio delle parti, che non tradisce il principio sancito dai commi 4 e 5 dell'art. 111 Cost. (dalle motivazioni della sentenza Dasgupta: «Può accadere che la rinnovazione in appello della prova dichiarativa si riveli impossibile, ad esempio per irreperibilità, infermità o decesso del soggetto da esaminare [.....] Resta fermo il dovere del giudice di accertare sia la effettiva sussistenza della causa preclusiva della nuova audizione sia che la sottrazione all'esame non dipenda dalla volontà di favorire l'imputato o da condotte illecite poste in essere da terzi, essendo in tal caso il giudice legittimato a fondare il proprio convincimento sulle precedenti dichiarazioni»).

Quanto alle altre prove decisive che la Corte di appello avrebbe dovuto riassumere, va osservato che la sentenza impugnata ha diversamente valutato il contributo testimoniale di [redacted] (compagna di stanza di [redacted] M., presente al momento del fatto), sia attribuendo, diversamente dal Giudice di primo grado, la provenienza della frase pronunciata nei riguardi della persona offesa prima dell'ingresso in bagno (in particolare della frase "puzzi come un maiale") al T. [redacted] piuttosto che alla collega che lo accompagnava, sia finendo per ridimensionare la portata scagionante delle sue dichiarazioni.

A quest'ultimo riguardo, giova rappresentare che la sentenza di primo grado aveva fondato in misura significativa il giudizio assolutorio sulle dichiarazioni della [redacted]; era stata così valorizzata la circostanza che la donna non avesse visto né udito nulla, ancorché, dopo aver assistito alla fase del risveglio e del primo contrasto tra la [redacted], [redacted] e la collega, si fosse posta in uno spazio contiguo alla stanza e nonostante il bagno teatro della denunciata aggressione si trovasse a ridosso della porta di ingresso della stanza, il che avrebbe reso possibile udire i rumori provocati dal pestaggio.

La sentenza di secondo grado, invece, pur con qualche ambiguità argomentativa, ha sostanzialmente svalutato la portata a discarico della dichiarazione della [redacted], evidenziando altri aspetti della sua deposizione, vale a dire il fastidio provato per il comportamento del T. [redacted] che l'aveva indotta ad uscire dalla stanza e l'atteggiamento di «negazione e distacco» rispetto alla vicenda quando era stata escussa, che ella aveva svelato in dibattimento e del quale si era poi pentita. La Corte distrettuale ha così lasciato intendere che dalla sua testimonianza non potesse ricavarsi la smentita o, meglio, il non riscontro a quanto denunciato dalla persona offesa, su cui il Tribunale aveva basato la scelta assolutoria, lasciando trasparire l'idea di una deliberata reticenza della testimone in ordine a quanto accaduto. Tale impostazione tradisce un diverso apprezzamento dell'attendibilità della teste da parte della Corte distrettuale che si riverbera sulla tenuta del ribaltamento della sentenza di primo grado, dal



momento che la deposizione della ~~parte~~, siccome teste oculare dei fatti, era stata reputata altamente significativa a denotare l'assenza di conferme al narrato della parte lesa da parte del Giudice di prime cure.

La prova suddetta può dirsi decisiva nel senso individuato dalle Sezioni Unite, giacché essa, sulla base della sentenza di primo grado, ha determinato o anche soltanto contribuito a determinare un esito liberatorio, e, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunta dal complesso del materiale probatorio, si rivela potenzialmente idonea a incidere sull'esito del giudizio di appello, nell'alternativa "proscioglimento-condanna".

3. Si era anticipato che la sentenza deve essere annullata anche per un'altra ragione: il Giudice di appello, infatti, non ha assolto il dovere di motivazione rafforzata che si impone nel caso di riforma *in malam partem* di pronuncia assolutoria in primo grado.

3.1. Il principio è stato ripetutamente ribadito, a partire dalla sentenza della Sezioni Unite Mannino (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231679), che vide l'affermazione della regola per cui il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado — nel caso di specie assolutoria — ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato.

La teoria degli arresti che si sono attestati sulla medesima interpretazione e, anzi, su una posizione ancor più rigorosa, è molto nutrita; può affermarsi, dunque, che l'interpretazione corrente è che la sentenza di appello che riformi integralmente la sentenza assolutoria di primo grado debba confutare specificamente, per non incorrere nel vizio di motivazione, le ragioni poste a sostegno della decisione riformata, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti ivi contenuti anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (tra le più recenti, Sez. 5, n. 54300 del 14/09/2017, dep. 01/12/2017, Banchemo, Rv. 272082; Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, Marsili, Rv. 262907; Sez. 3, n. 6817 del 27/11/2014, dep. 2015, S., Rv. 262524; Sez. 1, n. 12273 del 05/12/2013, dep. 2014, Ciaramella, Rv. 262261; Sez. 6, n. 45203 del 22/10/2013, Paparo, Rv. 256869; Sez. 2, n. 11883 del 08/11/2012, dep. 2013, Berlingeri, Rv. 254725; Sez. 6, n. 8705 del 24/01/2013, Farre, Rv. 254113; Sez.



6, n. 46847 del 10/07/2012, Almone). La funzionalità della motivazione rafforzata a superare il "ragionevole dubbio" è stata di recente autorevolmente riaffermata dalla già citata Sez. U, n. 27620 del 28/4/2016, Dasgupta, Rv. 267489.

La tesi in discorso è stata condivisibilmente sostenuta anche nel caso in cui l'*overturning* segua alla sola impugnazione della parte civile (oltre alla sentenza Dasgupta, Sez. 5, n. 54300 del 14/09/2017, Banchemo, Rv. 272082; Sez. 3, n. 6817 del 27/11/2014, dep. 2015, S., Rv. 262524).

3.2. Se questa è la premessa teorica, non può sfuggire che la sentenza di appello a carico del ████████ presenti alcuni punti in cui l'obbligo di motivazione rafforzata non è stato osservato.

3.2.1. Il discorso torna, in primo luogo, alla teste ████████ dal momento che la motivazione circa il suo contributo è, come anticipato, ambigua e non lascia intendere se, a giudizio della Corte distrettuale, ella abbia mentito quando ha riferito di non avere udito nulla di quanto avvenuto in bagno ovvero se vi fosse la volontà di non assumersi la responsabilità di formulare delle accuse o, addirittura, di coprire il responsabile. Ugualmente dubbia resta la stessa ricostruzione che la Corte distrettuale ha operato quanto alla fase immediatamente precedente l'ingresso in bagno, in cui vi è un evidente contrasto con la sentenza del Tribunale, laddove la Corte distrettuale — senza accennare neanche alle ragioni della divergente lettura rispetto al Giudice di primo grado — ha attribuito al ████████ piuttosto che alla collega la provenienza della frase «puzzi come un maiale»; l'attribuzione del dato all'imputato e non alla collega non è di scarso significato nell'ottica dell'*overturning*, dal momento che si tratta di un atteggiamento eloquente di una particolare proiezione offensiva e sprezzante nei confronti della paziente, che poteva preludere a più gravi comportamenti.

3.2.2. Ugualmente priva di una motivazione che superi ogni ragionevole dubbio è la valutazione delle informazioni provenienti dal primario del reparto, il ████████ medico, rispetto al quale la Corte di appello non opera uno scrutinio diverso da quello del Tribunale in punto di attendibilità, ma che valorizza diversamente, attribuendo rilievo all'assenza di possibili fattori di distorsione nella percezione della realtà da parte ████████; resta però senza una smentita il ragionamento che sul punto, si legge nella sentenza di primo grado, laddove il Tribunale aveva ritenuto che, proprio sulla scorta delle dichiarazioni ████████ circa le caratteristiche della patologia della ████████, risultasse un quadro che lasciava spazio alla causalità accidentale, in alternativa a quella dolosa, delle lesioni e che rivelava tratti di alterazione della personalità



compatibili con «*confusione mentale*», «*non perfetto equilibrio*» e inadeguato «*controllo delle proprie azioni e reazioni*» .

3.2.3. Ancora, la sentenza impugnata difetta di una motivazione rafforzata quanto ad una circostanza di cui si stenta a comprendere la logica e che andava più puntualmente analizzata: ci si riferisce alla smentita scritta, addirittura proveniente dal compagno della [REDACTED], circa l'accaduto ed alla successiva ritrattazione di tale smentita. Si tratta di un profilo non adeguatamente scerverato dalla Corte territoriale per comprendere sia cosa avesse spinto l'uomo a contraddire la compagna, data la non essenzialità di un suo avallo ad una ricostruzione di fatti cui non era stato presente, sia le ragioni del suo ripensamento.

3.2.3. Un ulteriore punto su cui la sentenza si presenta carente per difetto di motivazione rafforzata è quello concernente il giudizio di attendibilità della persona offesa circa le condotte subite nei due giorni antecedenti — aspetto su cui peraltro non sembra che sia stata escussa la [REDACTED]. La Corte di merito lo ha neutralizzato affermando che potrebbe esservi stata confusione da parte della persona offesa, che l'imputato aveva mostrato una pregressa conoscenza della paziente e, infine, che non vi era stato approfondimento istruttorio (tuttavia non disponendolo ex art. 603 cod. proc. pen.), non spiegando però perché i turni di presenza dei due giorni "incriminati" non fossero sufficienti a smentire la presenza di [REDACTED] nella fase del risveglio. Tale aspetto era tanto più essenziale, in quanto era necessario, per la mancata possibilità di escuterla e per le peculiarità della fonte dichiarativa, vagliare con particolare rigore l'attendibilità della [REDACTED] e compararla con eventuali fattori esterni di conforto o di smentita.

4. La sentenza Impugnata va pertanto annullata affinché il Giudice di rinvio riesamini la vicenda alla luce delle considerazioni sopra sviluppate.


P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuove esame al Giudice civile competente per valore In grado di appello

Così deciso il 24/05/2018.

Il Consigliere estensore

Paola Borrelli



Il Presidente

Carlo Zaza

